R.G. n. 7394/24

Avv. VENANZIO DELL'AQUILA
Viale Ferrovia, 9 - Tel. 0881/522.330
71036 LUCERA (Fg)

~~ORIGINALE~~
COPIA

TRIBUNALE DI FOGGIA

- Sezione Lavoro -

Ricorso per controversia di lavoro con contestuale istanza di provvedimenti d'urgenza

PER: prof.ssa Maria Rosaria D'Emilio, nata a Foggia il 29/07/1968 e residente in Lucera (Fg) al viale Ferrovia n. 9, cod. fisc. "DMLMRS68L69D643O", rappresentata e difesa dall'avv. Venanzio Dell'Aquila (cod. fisc. "DLLVNZ67R05E716M") in virtù di mandato a margine del presente atto (il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero-fax "0881522330" ed all'indirizzo P.E.C. "dellaquila.venanzio@avvocatilucera.legalmail.it") ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Gianfranco D'Andrea in Foggia alla via IV Novembre n. 4,

- Ricorrente -

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma al viale Trastevere n. 76/a, cod. fisc. "80185250588";

- Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in Trieste alla via Santi Martiri n. 3, cod. fisc. "80016740328";

- Ambito Territoriale per la provincia di Gorizia, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Gorizia alla via Rismondo n. 6, cod. fisc. "80004420313";

- Resistenti -

Delego l'avv. Venanzio Dell'Aquila a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio -in ogni suo stato e grado- con ampie facoltà, comprese quelle di transigere, rinunziare agli atti, incassare e quietanzare.
Eleggo domicilio presso lo Studio dell'avv. Gianfranco D'Andrea in Foggia alla via IV Novembre n. 4.
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all'art. 13 Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali.
Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.L.gs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

Maria Rosaria D'Emilio

Per autentica
avv. Venanzio Dell'Aquila

* * * * *

La prof.ssa Maria Rosaria D'Emilio adisce codesto on. Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro (territorialmente competente ex art. 413 co. 5 c.p.c. e trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario e non amministrativo, giusta ordinanze della Cass. Sez. Un. n. 4296 del 21/02/2013 e n. 3032 del 08/02/2011), onde ottenere declaratoria di illegittimità della propria inclusione in coda alle graduatorie ad esaurimento di III° fascia della provincia di Gorizia -per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011- sia per la classe di concorso "A019" (discipline giuridiche ed economiche) che per l'elenco di sostegno "AD03" (area tecnica) ed il riconoscimento del diritto all'inclusione "a pettine" in tali graduatorie con conseguente immissione in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2009, su posto di sostegno per l'area tecnica "AD03", in virtù delle seguenti argomentazioni.

1) IN FATTO

a) La prof.ssa Maria Rosaria D'Emilio -attualmente disoccupata per effetto della cessazione al 30/06/2014 del contratto a tempo determinato stipulato in data 11/09/2013, quale docente di sostegno, con il Dirigente del Convitto Nazionale "R. Bonghi" di Lucera (*doc. n. 1*)- presentava in data 11/05/2009 all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia/Ufficio Provinciale di Foggia domanda di aggiornamento/permanenza -per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011- delle proprie posizioni nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Foggia per le scuole secondarie di secondo grado, III° fascia, classi di concorso "A019" (discipline giuridiche ed economiche), "A075"

(dattilografia e stenografia), "A076" (trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali), nonchè per il relativo elenco di sostegno "AD03" (area tecnica) tratto da tali graduatorie (*doc. n. 2*, vedasi pag. 3).

b) Con la medesima domanda la prof.ssa D'Emilio pure chiedeva l'inserimento in coda alle rispettive graduatorie ad esaurimento di III° fascia -per le suddette classi di concorso ed il suddetto elenco di sostegno- delle province di Terni, Trieste e Gorizia (vedasi pag. 1, sezione B-B2, del citato *doc. n. 2*), così come previsto dal Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione del 16/03/2007 (con cui si disponeva l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento, per gli aa.ss. 2007/2008 e 2008/2009) -*doc. n. 3*- nell'ultimo punto della premessa ("*Considerato...che dall'a.s. 2009/10 è consentito solo l'aggiornamento della propria posizione e il trasferimento ad altra Provincia, in posizione subordinata a tutte le fasce*"), nonché dalla relativa Nota Direttoriale esplicativa del 19/03/2007 n. 5485 -*doc. n. 4*- al punto n. 1 ("...*Nel successivo biennio scolastico 2009/2011 si potrà solo aggiornare il punteggio o trasferire la propria posizione in altra Provincia, ma in 'coda' a tutte le fasce...*"), e poi effettivamente disposto dal D.M. n. 42 del 08/04/2009 (emanato per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011) -*doc. n. 5*- statuendosi, all'art. 1 co. 11, che "*Tutti i candidati possono indicare nella istanza di iscrizione/permanenza/ conferma/aggiornamento ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio 2009/20111... Il personale che si avvale di tale opportunità viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, nel rispetto della fascia in cui è inserito, con il punteggio e tutte le altre*

situazioni personali conseguiti nella provincia di appartenenza..." e successivamente ribadito dall'art. 1 co. 4-ter del D.L. 25/09/2009 n. 134 come aggiunto dalla Legge di conversione 24/11/2009 n. 167 (*doc. n. 6*) ed in virtù del quale "*la lett. c) del comma 605 dell'art. 1 L. 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del D.L. 07/04/2004 n. 97 convertito, con modificazioni, dalla L. 04/06/2004 n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007/2008 e 2008/2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime*".

c) Ebbene, nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di appartenenza (Foggia) la prof.ssa D'Emilio conseguiva la migliore collocazione -tra le citate tre classi di concorso oggetto della domanda- nella classe di concorso "A019" (discipline giuridiche ed economiche) con il punteggio di 123 (*doc. n. 7*) e, conseguentemente, veniva inserita nell'elenco di sostegno "AD03" (area tecnica) -*doc. n. 8*- tratto da tali classi di concorso con il suddetto miglior punteggio di 123 (in virtù del disposto di cui all'art. 6 co. 5 D.M. n. 42/2009 -*doc. n. 5*- "*Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti, per ciascuna area disciplinare, distinti elenchi di sostegno, articolati in fasce...Gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di secondo grado, riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale*

graduatoria"). Pertanto, ai sensi del citato art. 1 co. 11 del D.M. n. 42/2009 come ribadito dal suddetto art. 1 co. 4-ter del D.L. n. 134/2009 aggiunto dalla Legge di conversione n. 167/2009, la prof.ssa D'Emilio veniva pure inserita -per quanto qui di interesse- in coda alle rispettive graduatorie ad esaurimento di III° fascia della provincia di Gorizia sia per la classe di concorso "A019" (discipline giuridiche ed economiche) -*doc. n. 9*- che per l'elenco di sostegno "AD03" (area tecnica) -*doc. n. 10*- con il suddetto punteggio di 123 conseguito nella provincia di appartenenza (Foggia).

d) Orbene, poiché ai sensi dell'art. 9 ("Utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento") co. 1 del D.M. n. 42/2009 -*doc. n. 5*- "*Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 e sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente autorizzati*" (in quanto per il restante 50% si utilizzano le graduatorie concorsuali regionali, ex art. 399 co. 1 D.L.gs. n. 297/1994 -Testo Unico delle disposizioni scolastiche- come modificato dalla L. n. 124/1999), in tale biennio scolastico 2009/2010 e 2010/2011 (invero, essendo stata giuridicamente retrodatata all'a.s. 2010/2011 -ex art. 9 co. 17 D.L. n. 70/2011 come convertito in L. n. 106/2011, *doc. n. 11*- anche un'assunzione effettuata nel successivo a.s. 2011/2012 e, precisamente, nel giugno 2012) venivano immessi in ruolo n. 2 docenti (giusta certificazione rilasciata dall'Ambito Territoriale per la provincia di Gorizia -*doc. n. 12*- in seguito all'istanza di accesso ai documenti amministrativi inoltrata da questa difesa in data 24/07/2014 -*doc. n. 13*-) individuati dall'elenco di sostegno ("principale" e non "di coda") "AD03" (area tecnica) tratto dalle graduatorie ad esaurimento della provincia di Gorizia (*doc. n. 14*) e, precisamente: Fioretto Giulia (nell'a.s. 2009/2010 e con decorrenza, dunque, dal 01/09/2009),

collocata in detto elenco di sostegno alla posizione n. 1 con punteggio di 81, e Bregant Martina (nell'a.s. 2010/2011, in virtù della retrodatazione giuridica di cui sopra e con decorrenza, dunque, dal 01/09/2010), collocata in tale elenco di sostegno alla posizione n. 2 con punteggio di 65, entrambe -quindi- titolari di punteggi ben inferiori al punteggio di 123 attribuito nell'elenco "di coda" (*doc. n. 10*) alla prof.ssa D'Emilio!

2) IN DIRITTO

A) **Illegittimità ed incostituzionalità delle norme che hanno disposto l'inserimento "in coda" alle graduatorie ad esaurimento di altre province**

Tutto ciò, in fatto, premesso, occorre rilevare la palese ed acclarata illegittimità ed incostituzionalità delle citate norme che -sovvertendo il principio "meritocratico" (espresso con punteggi, in relazione ai titoli ed alle esperienze formative conseguite da ciascun docente) posto a base del reclutamento dei docenti e sostituendolo con quello della maggiore anzianità di iscrizione nelle graduatorie- hanno disposto per il biennio scolastico 2009/2010 e 2010/2011 l'inserimento "in coda" -e non "a pettine" (ossia in base al relativo punteggio di titolarità)- alle graduatorie ad esaurimento di altre tre province rispetto a quella di originaria appartenenza e che hanno, pertanto, comportato la collocazione della prof.ssa D'Emilio -con il ragguardevole punteggio di 123 conseguito nella provincia di appartenenza (Foggia)- "in coda" alle rispettive graduatorie ad esaurimento di III° fascia della provincia di Gorizia sia per la classe di concorso "A019" (discipline giuridiche ed economiche) -*doc. n. 9*- che per l'elenco di sostegno "AD03" (area tecnica) -*doc. n. 10*-.

a1) Difatti, le norme (analiticamente esaminate alla lett. "b" del precedente capo n. 1 del presente atto) di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione del 16/03/2007 *-doc. n. 3-* (ultimo punto della premessa) ed alla relativa Nota esplicativa del 19/03/2007 n. 5485 *-doc. n. 4-* (punto n. 1), con cui si prevedeva che a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 i docenti che avessero chiesto di essere trasferiti da una provincia all'altra sarebbero stati posti in coda nella relativa graduatoria, sono state annullate dal TAR Lazio (Sez. Terza-bis) con sentenza n. 10809 del 27/11/2008 (*doc. n. 15*).

Il TAR, difatti, ha rilevato (pagg. 9-11 della sentenza) che "*...la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti a esaurimento, non implica ex se...l'immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime nel senso inteso dall'amministrazione scolastica*" e, di conseguenza, "*non sono dunque ipotizzabili preclusioni di mobilità, anche territoriale, nell'ambito delle distinte graduatorie*" e che "***...la legge finanziaria per il 2007, con l'introduzione delle graduatorie a esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante (cfr. sent. della Sez. 3 aprile 2011, n. 2799). La collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta - se non in evidente contrasto con l'ora riferito principio - sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conchiusa graduatoria, ciò confliggendo oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali***

richiamati in ricorso (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1".

Tale sentenza, impugnata dal Ministero della Pubblica Istruzione, veniva definitivamente confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2486 del 27/04/2011 (*doc. n. 16*).

a2) Nonostante l'annullamento delle suddette norme come operato dal TAR Lazio con la citata sentenza n. 10809 del 27/11/2008, il Ministero dell'Istruzione con D.M. n. 42 del 08/04/2009 (emanato per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011) -*doc. n. 5*- disponeva, all'art. 1 co. 11, il collocamento in coda alle graduatorie delle ulteriori tre province (rispetto a quella di originaria appartenenza) in cui si fosse chiesta l'inclusione (come analiticamente dedotto alla lett. "b" del capo n. 1 del presente atto), così di fatto reintroducendo la disposizione già censurata dal TAR Lazio!

a3) Proprio per questo, anche il suddetto D.M. veniva impugnato dinanzi al TAR Lazio cosicchè, dopo la sospensiva concessa con ordinanza n. 2575 del 05/06/2009 (*doc. n. 17*) e confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4794 del 30/09/2009 (*doc. n. 18*) ed in previsione del relativo annullamento, con Legge n. 167 del 24/11/2009 di conversione del D.L. n. 134 del 25/09/2009 ("Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010") -*doc. n. 6*- si aggiungeva all'art. 1 il comma 4-ter che, con norma di asserita interpretazione autentica della lett. "c" del comma 605 dell'art. 1 L. 296/2006, affermava e riproponeva quanto già disposto dal citato art. 1 co. 11 D.M. n. 42/2009 (ed, in precedenza,

dagli atti di cui alla lett. "a1" del presente capo n. 2!), ossia il collocamento in coda alle graduatorie delle ulteriori province (rispetto a quella di originaria appartenenza) in cui si fosse chiesta l'inclusione all'atto dell'integrazione/aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009/2011 (come analiticamente dedotto alla lett. "b" del capo n. 1 del presente atto).

Chiaro, quindi, come tale disposizione legislativa (peraltro introdotta con la L. di conversione n. 167 del 24/11/2009 e, dunque, una volta spirato il termine perentorio del 11/05/2009 di cui all'art. 11 co. 1 D.M. n. 42/2009 -*doc. n. 5*- ed alla nota Direttoriale prot. n. 4958 del 09/04/2009 -*doc. n. 19*- per la presentazione della domanda di integrazione/aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009/2011!) fosse meramente finalizzata ad aggirare le pronunce del Giudice Amministrativo di sospensiva e di annullamento dei precedenti atti che avevano affermato lo stesso principio e che -con la copertura legislativa- veniva ora ad essere posto in sicurezza, di fatto "blindato"!

Sennonché anche la suddetta disposizione legislativa di cui all'art. 1 co. 4 ter del D.L. 25/09/2009 n. 134, come aggiunto dalla Legge di conversione 24/11/2009 n. 167, capitolava sotto il vaglio della Corte Costituzionale che, difatti, con sentenza n. 41 del 09/02/2011 (*doc. n. 20*) ne dichiarava l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost..

La Corte, rilevando (vedasi pag. 5 della sentenza) che con tale disposizione si era ribadito il principio affermato dal D.M. n. 42/2009 (*doc. n. 5*) e, prima ancora, dal Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione del 16/03/2007 (*doc. n. 3*) e dalla relativa Nota esplicativa del 19/03/2007 n. 5485

(*doc. n. 4*), sosteneva (vedansi pagg. 7-9 della sentenza) che "*Essa introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio* (2009/2010 e 2010/2011), *una disciplina eccentrica rispetto alla regola dell'inserimento 'a pettine' dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all'esaurimento del biennio in questione. Tale ultimo assetto normativo costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.), rispetto alla quale la norma impugnata ha veste derogatoria. In tale prospettiva, una siffatta deroga, per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice valevole per il solo biennio in questione, e per di più imposta con efficacia retroattiva, non può superare il vaglio di costituzionalità che spetta a questa Corte, con riguardo al carattere non irragionevole che le disposizioni primarie debbono rivestire. L'art. 1, comma 4-ter, infatti, prevede che, se il docente chiede, in occasione dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2011-2013 l'iscrizione in una graduatoria provinciale diversa rispetto a quella in cui era inserito nel biennio 2007-2009, vedrà riconosciuto il punteggio e la conseguente posizione occupata nella graduatoria di provenienza. Diversamente, se il docente chiede il suddetto trasferimento in occasione delle operazioni di integrazione e di aggiornamento per il biennio 2009-2011 viene inserito nelle graduatorie delle province scelte dopo l'ultima posizione di III fascia. L'effetto di tale previsione è, quindi, quello della sospensione per il biennio 2009-2011 della regola secondo la quale i suddetti mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con il riconoscimento del punteggio*

e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza". Per l'effetto, la Corte dichiarava l'incostituzionalità -per violazione dell'art. 3 Cost.- di tale disposizione che "*utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che -limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011- comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica*".

In virtù di tale pronuncia, illegittimo deve dunque ritenersi il D.M. n. 42/2009 ed ogni altro atto (peraltro già annullato, come sopra dedotto alla lett. "a1") che abbia affermato lo stesso principio del collocamento in coda alle graduatorie di altre province in cui si sia chiesta l'inclusione all'atto dell'integrazione/aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio scolastico 2009/2011 (difatti, proprio in virtù della sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale n. 41 del 09/02/2011, il Consiglio di Stato -con sentenza n. 2486/2011, *doc. n. 16*- confermava la sentenza n. 10809/2008 del TAR Lazio, *doc n. 15*)!

B) Diritto all'inserimento "a pettine" nelle graduatorie della provincia di Gorizia ed alla conseguenziale attribuzione del ruolo su posto di sostegno con decorrenza dal 01/09/2009

b1) Dall'acclarata illegittimità ed incostituzionalità delle norme di cui alla precedente sezione "A" palese discende l'illegittimità dell'inclusione della

prof.ssa D'Emilio in coda alle graduatorie ad esaurimento della provincia di Gorizia.

A tale collocamento "in coda" si è incautamente proceduto nonostante alle date del 17/08/2009-12/11/2009 di pubblicazione delle suddette graduatorie (*docc. nn. 9-10*) il TAR Lazio, con sentenza n. 10809 del 27/11/2008 (*doc. n. 15*), avesse già annullato sia il decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione del 16/03/2007 che la relativa nota esplicativa del 19/03/2007 n. 5485 (come esposto nella precedente sezione "A" lett. "a1") e nonostante con ordinanza n. 2575 del 05/06/2009 (*doc. n. 17*) lo stesso TAR Lazio avesse già concesso la sospensiva del D.M. n. 42 del 08/04/2009 (come esposto nella precedente sezione "A" lett. "a3").

Inoltre, l'Amministrazione Scolastica ha indebitamente ed ostinatamente persistito in tale collocamento "in coda" (invero non caducandolo in via di autotutela amministrativa!) nonostante -nel corso del medesimo biennio scolastico 2009/2011 di vigenza di tali graduatorie ad esaurimento- fosse sopravvenuta in data 27/04/2011 la sentenza n. 2486 (*doc. n. 16*) con cui il Consiglio di Stato (come esposto nella precedente sezione "A" lett. "a1") definitivamente confermava la suddetta sentenza del TAR Lazio n. 10809/2008 (e, già in data 30/09/2009, l'ordinanza n. 4794 -*doc. n. 18*- con cui lo stesso Consiglio di Stato confermava la sospensiva del D.M. n. 42/2009, come esposto nella precedente sezione "A" lett. "a3") e, soprattutto, nonostante fosse già sopravvenuta in data 09/02/2011 la sentenza n. 41 -*doc. n. 20*- con cui la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 co. 4 ter del D.L. 25/09/2009 n. 134 come aggiunto dalla Legge di conversione 24/11/2009 n. 167 (come esposto nella precedente sezione "A" lett. "a3")!

Difatti, poiché ai sensi dell'art. 136 Cost. "*Quando la Corte dichiara l'illegittimita' costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione*" e poiché ai sensi dell'art. 30 co. 3 L. n. 87/1953 ("Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale") "*Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione*", dal 17/02/2011 (essendo stata pubblicata la prefata sentenza n. 41 del 09/02/2011 in data 16/02/2011) l'Amministrazione Scolastica avrebbe dovuto disporre l'annullamento delle "code" alle vigenti graduatorie ad esaurimento del biennio scolastico 2009/2011 e la riformulazione di tali graduatorie con l'inserimento "a pettine" di tutti i docenti già inseriti nelle illegittime "code"!

In virtù di tanto, la prof.ssa D'Emilio si riserva di proporre separata azione giudiziaria per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per via di tale colpevole (quantomeno!) ed ingiustificata condotta dell'Amministrazione Scolastica.

b2) Pertanto, del tutto illegittima è stata l'inclusione della prof.ssa D'Emilio, con l'attribuito punteggio di 123, in coda alle graduatorie ad esaurimento di III° fascia della provincia di Gorizia -per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011- sia per la classe di concorso "A019" (discipline giuridiche ed economiche) *-doc. n. 9-* che per l'elenco di sostegno "AD03" (area tecnica) *-doc. n. 10-*.

Difatti, la prof.ssa D'Emilio vanta invece il diritto all'inclusione, con l'attribuito punteggio di 123, "a pettine" nelle suddette graduatorie inerenti sia a tale classe di concorso "A019" (discipline giuridiche ed economiche), con relativa attribuzione della posizione n. 4 ivi occupata dalla prof.ssa Chiandussi Cristina con il minor punteggio di 89 (*doc. n. 21*), sia a tale elenco di sostegno "AD03" (area tecnica), con relativa attribuzione della posizione n. 1 ivi occupata dalla prof.ssa Fioretto Giulia con il minor punteggio di 81 (*doc. n. 14*)!

Conseguente alla suddetta inclusione al primo posto del prefato elenco di sostegno "AD03" (area tecnica) è il diritto della prof.ssa D'Emilio all'attribuzione del primo posto di ruolo -con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2009- assegnato (su un totale di n. 2 posti, come dedotto alla lett. "d" del capo n. 1 del presente atto) sul sostegno per tale area tecnica "AD03" in virtù delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Gorizia relative al biennio scolastico 2009/2010 e 2010/2011!

b3) Né al riguardo possono venire in alcuna considerazione le posizioni degli altri docenti pure inseriti in coda all'elenco di sostegno "AD03" (area tecnica) -*doc. n. 10*- ma con punteggi superiori a quello (di 123) di titolarità della prof.ssa D'Emilio.

Difatti, ciò sarebbe valso unicamente nell'ipotesi in cui l'Amministrazione scolastica, in seguito alla citata sentenza n. 41/2011 della Corte Costituzionale, avesse doverosamente disposto -in via di autotutela- l'annullamento delle "code" alle graduatorie ad esaurimento del biennio scolastico 2009/2011 e la riformulazione di tali graduatorie con l'inserimento "a pettine" di tutti i docenti

già inseriti nelle illegittime "code" (in virtù di quanto sopra esposto alla lett. "b1")! **Non essendo ciò stato fatto, ed essendo dunque rimasta ferma l'attribuzione -nel biennio scolastico 2009/2011- di posti di ruolo su sostegno a docenti con punteggio inferiore a quello di 123 di titolarità della ricorrente prof.ssa D'Emilio (giusta certificazione dell'Ambito Territoriale per la provincia di Gorizia -*doc. n. 12*-), palese discende la fondatezza della pretesa giudiziale di costei e l'irrilevanza del miglior posizionamento di altri colleghi (i quali, difatti, a tutela delle loro ragioni avrebbero dovuto intraprendere analoga iniziativa giudiziaria!) nell'illegittima coda dell'elenco di sostegno "AD03" (area tecnica) -*doc. n. 10*-.**

Ciò, difatti, è principio pacifico e consolidato nella giurisprudenza formatasi in materia, essendosi affermato (sentenza Tribunale di Caltagirone-Sezione Lavoro n. 342 del 15/07/2014 -*doc. n. 22*- resa a definizione di analogo giudizio pure patrocinato dal sottoscritto procuratore) che "*Sicchè, comprovata e non contestata la circostanza dell'assunzione a tempo indeterminato di altri docenti con punteggio inferiore a quello degli odierni istanti, deve ritenersi raggiunta la prova di resistenza, in punto di interesse all'azione... Invero, la valutazione dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti non può fondarsi sulla supposta esclusione della possibilità di collocarsi in posizione utile all'assunzione, laddove il MIUR avesse agito diversamente, e dunque avesse contestualmente e analogamente collocato in detta graduatoria gli altri colleghi in coda, posto che il presupposto di fatto invocato da parte della difesa ministeriale pacificamente non si è realizzato*" (vedasi pag. 9) e che "*Assodato, dunque, sulla scorta della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1 comma 4 ter D.L. 134/2009, che i docenti....ove fossero stati*

correttamente inseriti in graduatoria con il punteggio, rispettivamente, di 155 e 143 punti, avrebbero concluso il contratto a tempo indeterminato con il Ministero resistente già a decorrere dal 1° settembre 2009, la loro domanda volta all'affermazione di tale diritto deve trovare accoglimento" (vedasi pag. 10). Ancora, si è affermato (sentenza Tribunale di Torino-Sezione Lavoro del 26/02/2013 -giusta commento in *doc. n. 23*-) che "*Il Ministero convenuto, preso atto del principio di diritto affermato dalle pronunce del giudice amministrativo e dalla Corte Costituzionale, e proprio allo scopo di scongiurare le alterne vicende della graduatoria che paventa nelle sue difese, avrebbe potuto riformulare la graduatoria in autotutela inserendo a pettine tutti coloro che erano stati collocati in coda...*". Tale principio, inoltre, è costantemente ribadito dall'ulteriore e copiosa giurisprudenza affermatasi in materia (così, Corte App. Genova-Sez. Lav. n. 658 del 19/12/2013, Trib. Messina-Sez. Lav. n. 1815 del 28/05/2014, Trib. Napoli-Sez. Lav. n. 15465 del 17/07/2013, etc.).

* * *

- **ISTANZA DI PROVVEDIMENTI D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C.**

Con il presente atto pure si chiede al designando Giudice del Lavoro, ex artt. 700 e 669 bis e ss. c.p.c., di emanare in via d'urgenza i provvedimenti richiesti od altri idonei provvedimenti che anticipino gli effetti della sentenza di merito.

Al riguardo, difatti, oltre al "fumus boni iuris" della domanda -inconfutabile, in virtù di tutto quanto esposto!- sussiste anche l'altro requisito giurisprudenziale del "periculum in mora", in virtù delle seguenti argomentazioni.

Invero, se la prof.ssa D'Emilio, al fine di ottenere quel posto di ruolo sul sostegno che le spetta di diritto, dovesse attendere l'esito del giudizio di merito, subirebbe gravi ed irreparabili danni di tipo sia patrimoniale che non patrimoniale.

Difatti, la ricorrente è attualmente disoccupata, in quanto il suo ultimo contratto per docenza a tempo determinato è scaduto in data 30/06/2014 (come dedotto al capo n. 1 lett. "a" e giusta *doc. n. 1*), e -anche per via della pendente procedura di integrazione/aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 e della conseguenziale incertezza delle posizioni che ivi andrà ad assumere- potrebbe non essere più destinataria di alcuna proposta contrattuale per il prossimo a.s. 2014/2015, con conseguente gravissimo pregiudizio di tipo sia economico che professionale!

Inoltre, anche qualora dovesse ricevere altro incarico a tempo determinato per il prossimo a.s. 2014/2015, la prof.ssa D'Emilio continuerebbe a patire l'attuale logorante ed avvilente situazione di precarietà che le arreca gravi danni di tipo sia patrimoniale che non patrimoniale. Così, quanto ai primi, l'assoluta incertezza economica e l'impossibilità di pianificare qualsiasi investimento (come l'acquisto di una casa) o di accedere a finanziamenti o mutui di sorta (notoriamente non concessi a chi ha un impiego meramente precario!), con conseguente pregiudizio anche esistenziale. Quanto ai secondi, la frustrazione di un'occupazione lavorativa ancora precaria ed incerta all'età di 46 anni, nonché il pregiudizio formativo professionale e personale discendente dal non poter terminare un intero ciclo scolastico con i medesimi alunni beneficiari del sostegno e così vagliare -anche quale bagaglio formativo per successive esperienze- l'efficacia nel tempo della metodologia didattica utilizzata, essendo

invece costretta a cambiare anno per anno sia alunni sia, addirittura, Istituto scolastico!

Pertanto, si insiste affinchè in via d'urgenza possano essere emanati i provvedimenti richiesti con il presente atto od altri idonei provvedimenti che anticipino gli effetti della sentenza di merito.

* *

Tutto ciò esposto, si chiede, dunque, voglia l'on. Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro (territorialmente competente ex art. 413 co. 5 c.p.c.), accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

- In via preliminare ed in rito, in caso di ritenuto litisconsorzio necessario con le docenti Fioretto Giulia e Bregant Martina -immesse in ruolo, in luogo della ricorrente, su posto di sostegno "AD03" nel biennio scolastico 2009/2011 in virtù della collocazione ai primi posti nel relativo elenco di sostegno tratto dalle graduatorie ad esaurimento della provincia di Gorizia- fissare ex art. 420 co. 9 c.p.c. nuova udienza ed il termine per le notifiche nei loro confronti;
- Nel merito ed in via d'urgenza, ex artt. 700 e 669 bis e ss. c.p.c., emanare gli stessi provvedimenti di seguito richiesti in via definitiva od altri idonei provvedimenti che anticipino gli effetti della sentenza di merito;
- Nel merito ed in via definitiva, così provvedere:
- Accogliere la domanda e, pertanto, in virtù della sentenza n. 41 del 09/02/2011 della Corte Costituzionale e disapplicando ogni discordante atto amministrativo già annullato o comunque illegittimo, dichiarare

l'illegittimità dell'inclusione della prof.ssa Maria Rosaria D'Emilio in coda alle graduatorie ad esaurimento di III° fascia della provincia di Gorizia -per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011- sia per la classe di concorso "A019" (discipline giuridiche ed economiche) che per l'elenco di sostegno "AD03" (area tecnica);

- Ordinare, per l'effetto, alle Amministrazioni resistenti l'inclusione "a pettine" della prof.ssa D'Emilio, con l'attribuito punteggio di 123, nelle suddette graduatorie inerenti sia a tale classe di concorso "A019" (discipline giuridiche ed economiche) -con relativa attribuzione della posizione n. 4- sia a tale elenco di sostegno "AD03" (area tecnica) -con relativa attribuzione della posizione n. 1-;
- Ordinare, di conseguenza, alle Amministrazioni resistenti di immettere in ruolo la prof.ssa Maria Rosaria D'Emilio, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2009, sul primo posto di ruolo assegnato sul sostegno per l'area tecnica "AD03" in virtù delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Gorizia relative al biennio scolastico 2009/2010 e 2010/2011;
- Condannare le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore della ricorrente.

Ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e che, pertanto, trattandosi di causa in materia di lavoro, è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo pari ad € 259,00.

*

IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono i seguenti documenti:

1. copia contratto a tempo determinato del 11/09/2013 e scaduto in data 30/06/2014;
2. copia della domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie ad esaurimento di III° fascia per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, così come presentata dalla prof.ssa D'Emilio, in data 11/05/2009, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Ufficio Provinciale di Foggia;
3. estratto del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione del 16/03/2007;
4. Nota Direttoriale del 19/03/2007 n. 5485 esplicativa del suddetto Decreto;
5. estratto del D.M. n. 42 del 08/04/2009;
6. estratto del D.L. n. 134 del 25/09/2009 come convertito in L. n. 167 del 24/11/2009;
7. estratto della graduatoria ad esaurimento della provincia di Foggia del 2009, III° fascia, per la classe di concorso "A019" (discipline giuridiche ed economiche);
8. estratto della graduatoria ad esaurimento della provincia di Foggia del 2009, III° fascia, per l'elenco di sostegno "AD03" (area tecnica);
9. estratto della graduatoria ad esaurimento della provincia di Gorizia del 2009, III° fascia (incluse I° e II° fascia), per la classe di concorso "A019" (discipline giuridiche ed economiche)-coda;

10. estratto della graduatoria ad esaurimento della provincia di Gorizia del 2009, III° fascia (incluse I° e II° fascia), per l'elenco di sostegno "AD03" (area tecnica)-coda;
11. estratto dell'art. 9 co. 17 D.L. n. 70/2011 come convertito in L. n. 106/2011;
12. certificazione dell'Ambito Territoriale per la provincia di Gorizia in ordine alle immissioni in ruolo disposte su posto di sostegno "AD03" per il biennio scolastico 2009/2011;
13. istanza di accesso ai documenti amministrativi inoltrata in data 24/07/2014 e finalizzata ad ottenere la certificazione di cui sopra;
14. graduatoria ad esaurimento della provincia di Gorizia del 2009, III° fascia, per l'elenco di sostegno ("principale") "AD03" (area tecnica);
15. copia sentenza TAR Lazio n. 10809 del 27/11/2008;
16. copia sentenza Consiglio di Stato n. 2486 del 27/04/2011;
17. copia ordinanza TAR Lazio n. 2575 del 05/06/2009;
18. copia ordinanza Consiglio di Stato n. 4794 del 30/09/2009;
19. copia nota Direttoriale MIUR prot. n. 4958 del 09/04/2009;
20. copia sentenza Corte Costituzionale n. 41 del 09/02/2011;
21. graduatoria ad esaurimento della provincia di Gorizia del 2009, III° fascia, per la classe di concorso ("principale") "A019" (discipline giuridiche ed economiche);
22. sentenza Tribunale di Caltagirone-Sezione Lavoro n. 342 del 15/07/2014, resa a definizione di analogo giudizio pure patrocinato dal sottoscritto procuratore;
23. commento a sentenza Tribunale di Torino-Sezione Lavoro del 26/02/2013.

Lucera-Foggia, 26 agosto 2014

(Avv. Venanzio Dell'Aquila)

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Foggia, li 29 AGO. 2014
Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
(Barbara Bruno)

N. 7394/14 RG
N. 42477/14 cron

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice del Lavoro, Chiara De Franco

Letto il ricorso che precede, depositato in data 29/8/2014 e trasmesso a questo Giudice in data 2/9/2014;
Visto l'art. 669 e ss. e 700 c.p.c.;

FISSA

l'udienza di comparizione delle parti e discussione per il **giorno 11/9/2014**, ore 9.00 col prosieguo, **dinanzi al Giudice del turno feriale** del Tribunale di Foggia Sezione Lavoro, al Corso del Mezzogiorno, 2, disponendo che parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso e del presente decreto al convenuto, entro e non oltre il 5.9.2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata.

Foggia, - 2 SET. 2014

IL GIUDICE DEL LAVORO
(Chiara De Franco)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Fernando FUIANO)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 2 SET. 2014
Oggi,.....
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Fernando FUIANO)

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

PER COPIA CONFORME
addì 03 SET. 2014
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE B3
(Barbara Brusco)